



COMUNICATO UFFICIALE N. 364
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 469/AA al n. 472/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 469/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Szymon Stanislaw SZIMANSKI e della società F.B.C. GRAVINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SZYMON STANISLAW SZYMANSKI, calciatore richiedente il tesseramento per la F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 25.10.2023, in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

F.B.C. GRAVINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Szymon Stanislaw Szymanski ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Dominika Ewa STELMASZYNSKA, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minore Szymon Stanislaw SZIMANSKI, e dal Sig. Giovanni COLANGELO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.B.C. GRAVINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Szymon Stanislaw SZIMANSKI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società F.B.C. GRAVINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 470/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 629 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Vito LIOTINO, Pietro PILIEGO, e della società A.S.D. CITTÀ DI TARANTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO LIOTINO, iscritto nell'albo dei tecnici, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Città di Taranto, nonché Presidente dotato di poteri di rappresentanza della medesima società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto e previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2023, nel mentre si trovava sulla tribuna dello stadio "Erasmus Iacovone" di Taranto per assistere alla gara Taranto – Monopoli, valevole per il campionato di Serie C, proferito frasi dal contenuto irrispettoso e offensivo, nei confronti del Sig. Franco Ferra, arbitro effettivo di calcio a 5 associato alla Sezione AIA di Policoro;

PIETRO PILIEGO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Città di Taranto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 11 dicembre 2023 nel mentre si trovava sulla tribuna dello stadio "Erasmus Iacovone" di Taranto per assistere alla gara Taranto – Monopoli valevole per il campionato di Serie C, proferito frasi dal contenuto irrispettoso e offensivo, nei confronti del sig. Franco Ferra, arbitro effettivo di calcio a 5 associato alla Sezione AIA di Policoro anch'egli spettatore del sopra indicato incontro;

A.S.D. CITTÀ DI TARANTO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Vito Liotino e Pietro Piliego;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro PILIEGO e dal Sig. Vito LIOTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI TARANTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 70 (settanta) giorni di inibizione per il Sig. Vito LIOTINO, di 50 (cinquanta) giorni di inibizione per il Sig. Pietro

PILIEGO, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI TARANTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 471/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 286 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario PAGLIUCA, Alfredo CAMPOLI e Agostino MACERA, e della società A.S.D. MONDRAGONE CITY, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO PAGLIUCA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Rufrae Presenzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Benito Di Toro ed Alfredo Campoli, consentito e comunque non impedito alla A.S.D. Mondragone City (già A.S.D. Frignano ed A.S.D. U.S. Piedimontese), nella stagione sportiva 2023 - 2024, di subentrare nel rapporto di affiliazione originariamente di titolarità della A.S.D. Frignano acquisendone il titolo sportivo, già illegittimamente detenuto dalla A.S.D. U.S. Piedimontese, registrata all'Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020 con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita Iva 04519450615, e pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619;

ALFREDO CAMPOLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Mondragone City dal 24.7.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Benito Di Toro e Mario Pagliuca, consentito e comunque non impedito alla A.S.D. Mondragone City, nella stagione sportiva 2023 - 2024, di subentrare nel rapporto di affiliazione originariamente di titolarità della A.S.D. Frignano, acquisendone il titolo sportivo già illegittimamente detenuto dalla A.S.D. U.S. Piedimontese, registrata all'Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020 con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita Iva 04519450615 e pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619;

AGOSTINO MACERA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. U.S. Piedimontese dal 13.7.2023 al 24.7.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 52, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, sottoscritto in data 13.7.2023 una domanda di mutamento di denominazione sociale in A.S.D. Mondragone City e trasferimento della sede sociale in Mondragone (CE), consentendo così a tale ultima compagine di subentrare nel rapporto di affiliazione originariamente di

titolarità dalla A.S.D. Frignano e di acquisirne il titolo sportivo già illegittimamente detenuto dalla A.S.D. U.S. Piedimontese, registrata all'Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020, con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita Iva 04519450615, e pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619;

A.S.D. MONDRAGONE CITY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfredo Campoli e nel cui interesse i sig.ri Benito Di Toro, Agostino Macera, e Mario Pagliuca hanno svolto attività rilevanti per l'ordinamento Federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario PAGLIUCA, Agostino MACERA e Alfredo CAMPOLI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONDRAGONE CITY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) anno di squalifica per il Sig. Mario PAGLIUCA, di 1 (uno) anno e 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo CAMPOLI, di 1 (uno) anno e 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Agostino MACERA, e di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONDRAGONE CITY, già A.S.D. FRIGNANO e A.S.D. U.S. PIEDIMONTESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 472/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 339 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michel FABIANI, Marco PROIETTI NOBILIONI, Edoardo SPATOLA, Francesco TAMBURRI, Simone LORI, Simone RINALDIS, e Lorenzo Mattia DI FELICE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHEL FABIANI, allenatore UEFA B all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023), in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente ai quali partecipavano altresì diversi calciatori minorenni, parimenti privi di nulla osta, nonostante fossero anch'essi in costanza di tesseramento presso la società Football Club Frascati;

MARCO PROIETTI NOBILIONI, calciatore minorenni all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

EDOARDO SPATOLA, calciatore minorenni all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa,

quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

FRANCESCO TAMBURRI, calciatore minorenni all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

SIMONE LORI, calciatore minorenni all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

SIMONE RINALDIS, calciatore minorenni all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

LORENZO MATTIA DI FELICE, calciatore minorenni all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1

della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michel FABIANI, dai Sig.ri Ivano Proietti Nobilioni e Anastasia Toti in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Marco PROIETTI NOBILIONI, dalla Sig.ra Chiara Del Signore, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Edoardo SPATOLA, dal Sig. Stefano Tamburri, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Francesco TAMBURRI, dal Sig. Fabio Lori, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Simone LORI, dalla Sig.ra Marianna Alivernini, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Simone RINALDIS, e dai Sig.ri Giancarlo Di Felice e Sabrina Sbaraglio, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni Lorenzo Mattia DI FELICE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Michel FABIANI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Marco Proietti NOBILIONI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Edoardo SPATOLA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Francesco TAMBURRI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Simone LORI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Simone RINALDIS, e di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Lorenzo Mattia DI FELICE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina